



CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA

(Provincia di Bergamo)

Ordinanza n° 2554

Romano di Lombardia, lì 4 marzo 2021

OGGETTO: misure temporanee urgenti per evitare assembramenti nei parchi a scopo di contenimento di contagio da COVID-19. Chiusura dei parchi Maggioni, Ferrari, Don Sandro, Via Carso, Caramella e Sogni.



Premesso che l'art. 1 del D.L. 16 maggio 2020 n° 33, convertito in Legge 74/2020, al comma 8, dispone il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e al comma 9, prevede la facoltà da parte del Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico nelle quali sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

Visti:

- ✓ il DPCM 14 gennaio 2021, ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, il DPCM 2 marzo 2021 di aggiornamento delle misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale° (accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici ... omissis);
- ✓ Il D.L. 23 febbraio 2021 n. 15 che emana ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- ✓ l'ordinanza n. 714 di Regione Lombardia del 4 marzo 2021;

Considerato:

- ✓ che nei parchi, nelle ville e nei giardini pubblici cittadini negli ultimi giorni si sono verificati assembramenti di persone e violazioni, dell'obbligo di rispetto della distanza interpersonale, dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale imposti dalla normativa vigente e del divieto di attività ludiche o sportive di contatto nelle piastre da gioco presenti nei parchi;
- ✓ che detti fenomeni hanno assunto proporzioni particolarmente rilevanti nelle ore pomeridiane e nei fine settimana;
- ✓ che, nonostante l'effettuazione di specifici servizi di controllo, è necessario adottare ulteriori misure per la prevenzione degli assembramenti nei parchi;

Ritenuto opportuno disporre la chiusura dei parchi Maggioni, Don Ferrari, Don Sandro, Via Carso, Caramella e Sogni, dai quali giungono le maggiori segnalazioni di assembramenti, anche in funzione della elevata frequentazione della popolazione e della presenza di numerose piastre da gioco e attrezzature ludiche, per il periodo dal 5 marzo al 14 marzo 2021;

Richiamato il comma 4 dell'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267;

ORDINA

La chiusura dalle ore 00:00 del giorno 5 marzo 2021 alle ore 24.00 del giorno 14 marzo 2021 dei seguenti parchi:

- a) Parco Maggioni sito in Via Maggioni;
- b) Parchi Don Ferrari sito in via Dante Alighieri;
- c) Parco dei Sogni sito in Via Giovanni da Romano;
- d) Parco Don Sandro sito in Piazza Don Sandro e Via dell'armonia;
- e) Parco Carso sito in Via del Carso;
- f) Parco della Caramella sito in Via Indipendenza;

Per i Parchi di cui alle lettere d), e), f) è consentito il mero attraversamento restando vietato la fermata e lo stazionamento.

Restano fermi gli obblighi e i divieti imposti dal D.P.C.M. 14/01/2021 e 02/03/2021, relativi alla frequentazione degli altri parchi cittadini in particolare quelli relativi al divieto di assembramento, al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni attività, al divieto di qualsiasi gara, competizione e ogni attività connesse agli sport di contatto.

DISPONE

di trasmettere la presente Ordinanza al Prefetto di Bergamo, alle Forze di Polizia, al Distretto della Polizia Locale Bassa Bergamasca Orientale e all'Ufficio Tecnico Comunale;

DA' MANDATO

alle Forze di Polizia e agli altri soggetti autorizzati, di attivare ogni controllo utile al pieno rispetto della presente ordinanza, nonché all'accertamento del rispetto delle misure di contenimento (mascherine) e distanziamento fisico previste dalle disposizioni vigenti;

all'Ufficio Tecnico Comunale di procedere alla chiusura dei parchi e di affiggere idonei avvisi in corrispondenza degli accessi ai parchi stessi, anche mediante la posa di transenne per rendere più visibile e chiaro il precetto.

AVVISA

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 comma 1° del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 con sanzione amministrativa da € 400 a € 3.000;

SI RISERVA

Di adottare ulteriori o altri provvedimenti di propria competenza in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19.

Si da atto che la presente Ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale e i mezzi di comunicazione e di stampa.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



IL SINDACO
dottor Sebastian NICOLI